



COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Cubeddu Severino**

ORDINANZA N. **5**
in data **04/05/2020**

OGGETTO:

Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Ballao



COMUNE DI BALLAO

Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Sud Sardegna) ~ Tel.070/957319 ~ Fax 070/957187 C.F.
n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097
www.comune.ballao.ca.it ~ e-mail: protocolloballao@tiscali.it~PEC:
protocolloballao@servizipostacert.it

Ordinanza del Sindaco

OGGETTO:	Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Ballao.
----------	--

IL SINDACO

ATTESO che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020, sino al 31 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020

RICHIAMATI i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19

VISTO il DPCM del 26.04.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020;

VISTA altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da

COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*”, con il quale al comma al comma 2 si prevede la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti che non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti stabiliti dallo stesso D.L. n. 19/2020, e in particolare l'art. 1 lettera z) “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. e l'art.2 comma 4. “E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”.

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020 prevede, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- all'art. 13 “È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.”; - all'art. 28 “I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.”;

PRESO ATTO dell'andamento della diffusione epidemiologica nel territorio regionale e considerato comunque il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero dei casi e dei decessi notificati fino ad oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità;

RILEVATO che nel territorio del Comune di Ballao non sono stati registrati casi positivi relativi a COVID-19;

DATO ATTO che

- con Ordinanza n. 1 del 19/03/2020 è stato attivato il COC nel Comune di Ballo, in considerazione del concreto pericolo di estensione del contagio alla popolazione residente;
- con Ordinanza n. 2 del 24/03/2020 considerata la situazione epidemiologica in atto e l'insorgenza nel territorio del Comune di San Nicolò Gerrei di contagi da COVID-19, si vietava lo svolgimento del mercato settimanale e di qualunque attività in forma ambulante sul territorio comunale fino alla data di vigenza del DPCM del 22/03/2020, ossia il 3 aprile 2020
- con Ordinanza n. 4 si prorogavano gli effetti dell'Ordinanza n. 3 fino al 13 aprile 2020

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo misure organizzative per evitare assembramenti e garantire le adeguate distanze prescritta dalle vigenti disposizioni, allo scopo di prevenire ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ballao, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi dei limiti posti dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 19 del 25.03.2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - *c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - *c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, trova applicazione dal 04.05.2020 fino a nuove disposizioni e/o integrazioni;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

VISTA la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*"...nonché ... "*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, a decorrere dal 04.05.2020, fino a nuove disposizioni e/o integrazioni:

1. E' disposta l'apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:
 - Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 19.00; - E' imposto ai visitatori del Cimitero l'obbligo di utilizzare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie e indossare i guanti usa e getta;
 - E' imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di almeno metri uno, anche se parenti tra di loro, ad eccezione dei nuclei familiari conviventi e nei casi in cui si renda necessario accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;
 - E' consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell'area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell'acqua e smaltimento di rifiuti;
 - E' consentito sostare all'interno del cimitero per un massimo di un'ora;

- In occasione di funerali, nell'ora precedente e nell'ora successiva allo stesso, l'accesso al Cimitero Comunale è consentito ai soli congiunti partecipanti alla cerimonia, nel rispetto del DPCM 26/04/2020, e comunque per un massimo di quindici persone.
- 2. È consentita, nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura del mercato settimanale all'aperto del sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00, per le sole attività di commercio consentite dal DPCM 26 aprile 2020 (generi alimentari e prodotti agricoli) avendo cura di garantire la distanza interpersonale di un metro, di permettere l'avvicinamento al bancone di una persona per volta e preferibilmente attraverso ordinazione e successiva consegna a domiciliare. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, di utilizzare la mascherina e indossare i guanti usa e getta.

DISPONE

- L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- La pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale nella sezione Albo Pretorio che la stessa venga diffusa attraverso altre forme di pubblicità idonee.
- CHE copia della presente sia trasmessa a:
 1. Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
 2. ATS Sardegna
 3. Protezione Civile regionale
 4. Assessorato Regionale Sanità
 5. Carabinieri - Comando Compagnia San Vito;
 6. Comando Stazione dei Carabinieri di Armungia;
 7. Comando Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Gerrei;
 8. Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera;
 9. Comando della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei

AVVERTE

che Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19)

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Addì 04/05/2020

IL SINDACO
(Rag. Cubeddu Severino)